

• S.I.F. ITALIA S.p.A. •

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Straordinaria degli Azionisti

9 dicembre 2024 - prima convocazione
10 dicembre 2024 - seconda convocazione

Milano, 23 novembre 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI S.I.F. ITALIA S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 9 DICEMBRE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 10 DICEMBRE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di S.I.F. Italia S.p.A. (“SIF”, la “Società” o l’“Emittente”) Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

1. Modifiche dell'art. 1 dello Statuto Sociale - Denominazione
2. Modifiche dell'art. 12 dello Statuto Sociale - Rappresentante Designato

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche dell'art. 1 dello Statuto Sociale – Denominazione;

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per l'esame e l'approvazione della modifica dell'art. 1 dello Statuto della Società attualmente vigente. La proposta consiste nella decisione di cambiare denominazione sociale in “Ena” e avviare un rebranding giustificato dalle seguenti motivazioni:

1) Allineamento con una Nuova Visione Strategica

Il cambiamento di denominazione sociale riflette la nuova visione e mission aziendale, orientata a rispondere meglio alle evoluzioni del mercato e alle esigenze dei clienti. L'obiettivo è rappresentare in modo più chiaro i valori e le ambizioni di crescita sostenibile della Società, così da rafforzare la nostra identità e posizione come leader nel settore.

2) Espansione dei Servizi e Diversificazione dell'Offerta

Negli ultimi anni, SIF ha ampliato la gamma di servizi offerti per rispondere alle nuove necessità del mercato e ai cambiamenti normativi. La nuova denominazione e il rebranding sono stati scelti per comunicare in modo efficace la diversificazione dei servizi e l'evoluzione della società verso un modello di business più integrato e innovativo.

3) Rafforzamento della Brand Identity

Un nome più moderno e un'immagine rinnovata aumentano la riconoscibilità del marchio e aiutano a trasmettere un'immagine coerente e affidabile. Il rebranding è volto a migliorare la percezione pubblica del marchio, rendendolo più competitivo a livello nazionale e internazionale.

4) Posizionamento sui Mercati Internazionali

Il rebranding è parte di una strategia di espansione internazionale, volta a favorire l'ingresso della Società in nuovi mercati esteri. La nuova denominazione e un'identità visiva più contemporanea renderanno il brand più attrattivo e comprensibile per partner e clienti internazionali, facilitando così la penetrazione commerciale in mercati globali.

5) **Sostenibilità e Innovazione come Valori Fondamentali**

La nuova denominazione sociale e il rebranding sono pensati per trasmettere l'impegno della società verso la sostenibilità ambientale, l'innovazione tecnologica e la responsabilità sociale. L'adozione di una nuova immagine permette di comunicare più chiaramente questi valori, in linea con le aspettative di un pubblico sempre più attento a questi temi.

6) **Riposizionamento sul Mercato e Maggior Flessibilità**

Infine, il cambiamento di denominazione sociale è anche funzionale a un riposizionamento strategico della società all'interno del mercato, permettendoci di differenziarci ulteriormente dai competitor e di rispondere con maggiore flessibilità alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Tutte queste motivazioni evidenziano come il cambiamento di denominazione e il rebranding siano parte di una strategia ampia e orientata al futuro, volta a rafforzare l'identità e la competitività della società.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'art. 1 dello Statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte:

Art. 1 – Denominazione	Art. 1 – Denominazione
E' costituita la società per azioni denominata "S.I.F. ITALIA S.P.A."	E' costituita la società per azioni denominata "S.I.F. ITALIA S.P.A." "Ena S.P.A."

Si segnala che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice civile.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Straordinaria di S.I.F. Italia S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

- di approvare la modifica all'art. 1 dello Statuto Sociale variando la denominazione sociale da "S.I.F. Italia S.P.A." in "Ena S.P.A.";

- di modificare per l'effetto l'art. 1 dello Statuto sociale secondo il testo proposto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere al fine di effettuare gli adempimenti richiesti per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata ivi incluso il deposito dello Statuto Sociale riportante la modifica apportata.

2. Modifica dell'art. 12 dello statuto Sociale – Rappresentante Designato

Signori Azionisti,

Con riferimento al **secondo** punto dell'ordine del giorno posto in discussione, si precisa che la proposta consiste nella modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale al fine di recepire le novità in materia di intervento in assemblea mediante il rappresentante designato previste dalla legge 5 marzo 2024, nr. 21 rubricata "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" (**Legge Capitali**).

L'art. 11 della Legge Capitali ha modificato infatti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58 (**TUF**) introducendo il nuovo articolo 135-*undecies*.1, il quale consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate possano essere svolte esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società dall'art. 135-*undecies* TUF (il "**Rappresentante Designato**"). Tale disposizione rende quindi permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate negli ultimi anni per consentire l'espressione di voto nel perdurare della pandemia da covid-19.

In particolare, la proposta di integrazione dell'art. 12 dello Statuto Sociale è finalizzata a introdurre la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione della Società, di prevedere, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto per gli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato. Gli azionisti che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, che sarà reso disponibile sul sito internet della Società – Sezione *Investor relations/Assemblee degli Azionisti* – ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it – Sezione *Azioni/Documenti*. A fronte dell'inserimento di tale previsione, dunque, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare le modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il Rappresentante Designato o di avvalersi delle modalità di svolgimento "tradizionali", dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'art. 12 dello Statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte:

Art. 12.2 – Convocazione	Art. 12.2 – Convocazione
---------------------------------	---------------------------------

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso – anche per estratto - contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MFMilano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", ovvero su altro quotidiano di tiratura nazionale, ed, in ogni caso, sul sito internet della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso possono essere previste le successive convocazioni, nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione all'assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso – anche per estratto - contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MFMilano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", ovvero su altro quotidiano di tiratura nazionale, ed, in ogni caso, sul sito internet della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso possono essere previste le successive convocazioni, nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione all'assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il

In mancanza delle formalità di convocazione *ut supra*, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite, ai sensi dell'articolo 2366, 4° comma, del codice civile, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 2367, 3° comma, del codice civile, è tenuto a convocare senza ritardo l'assemblea ogniqualvolta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ne facciano richiesta a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante gli argomenti da trattare; nel qual caso, la riunione deve risultare fissata in una data compresa nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione dell'assemblea; se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentito l'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

In mancanza delle formalità di convocazione *ut supra*, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite, ai sensi dell'articolo 2366, 4° comma, del codice civile, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 2367, 3° comma, del codice civile, è tenuto a convocare senza ritardo l'assemblea ogniqualvolta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ne facciano richiesta a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante gli argomenti da trattare; nel qual caso, la riunione deve risultare fissata in una data compresa nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione dell'assemblea; se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentito l'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

Si segnala che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice civile.

Alla luce di quanto sopra esposto Il Consiglio di Amministrazione, sottopone pertanto alla vostra approvazione la seguente:

– **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** –

- *L'Assemblea Straordinaria di S.I.F. Italia S.p.A.*

- *udita l'esposizione del Presidente,*

- *preso atto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione*

delibera

- *di approvare la modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale così come proposto nella relazione illustrativa;*

- *di modificare per l'effetto l'art. 12 dello Statuto sociale secondo il testo proposto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*

- *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere al fine di effettuare gli adempimenti richiesti per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata ivi incluso il deposito delle Statuto Sociale riportante la modifica apportata.*

Milano 23 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr.ssa Cinzia Tarabella

* * *